Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 16

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 22 maggio 2018

INDICE

Commissione speciale

Per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 3
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI-MAIE-USEI: Misto-PSI-MAIE-USEI.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Martedì 22 maggio 2018

Plenaria

15ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CRIMI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(297) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato.

Prima di comunicare gli emendamenti improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, fornisce alcune informazioni sui criteri seguiti nella valutazione. Ricorda, anzitutto, che la stessa norma del Regolamento del Senato è stata oggetto, fin dal 1984, di una interpretazione della Giunta per il Regolamento, diretta a chiarire che, in sede di conversione di decreti-legge, lo scrutinio debba essere il più rigoroso. Inoltre, gli sviluppi più recenti della giurisprudenza costituzionale rivelano un'attenzione molto sensibile all'esigenza di preservare i caratteri propri di una legge *sui generis* come quella di conversione dei decreti-legge.

Le indicazioni che si ricavano dalle sentenze della Corte costituzionale in materia hanno guidato la Presidenza anche per il decreto in esame.

Pertanto, possono essere considerati proponibili gli emendamenti che modificano il testo del decreto-legge o che comunque sono in correlazione diretta con le disposizioni che vi sono contenute. Tra quelli che propongono disposizioni ulteriori, sono da considerarsi proponibili gli emendamenti che abbiano ad oggetto materia omogenea rispetto al contenuto del decreto-legge che, in questo caso – come noto – reca esclusivamente la proroga del termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.

Dichiara, pertanto, improponibili gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.10.

Ritiene, inoltre, di non poter ammettere all'esame gli emendamenti 1.6 e 1.7, in quanto essi intervengono sull'attività dei commissari straordinari, individuando in modo dettagliato e imperativo le azioni da porre in essere per il perseguimento di specifiche finalità. Al riguardo, rileva che l'attività dei commissari liquidatori di società, benché compiuta secondo le direttive dell'autorità che vigila e sotto il controllo del comitato di sorveglianza, è comunque orientata al contemperamento di molteplici interessi, privati e pubblici. A tal fine, per quanto sottoponibile a vincoli, tale attività deve essere comunque svolta con margini di autonomia e discrezionalità.

Invita, pertanto, i presentatori a trasformare i due emendamenti in ordini del giorno recanti un invito al Governo affinché, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, indirizzi l'azione dei commissari verso gli obiettivi indicati.

Riconosce che l'effetto prodotto da un criterio severo è di entità considerevole, perché la maggior parte degli emendamenti risulta così improponibile. Pur tuttavia, ritiene di non potersi discostare, nella valutazione sulla proponibilità degli emendamenti, da criteri seguiti con sempre maggiore attenzione nelle procedure parlamentari di conversione dei decreti-legge.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)*, nell'illustrare l'ordine del giorno G/297/1/CS, esprime un giudizio positivo sulla gestione commissariale, che ha consentito un aumento dei ricavi e prefigura un ulteriore miglioramento delle *performance* di Alitalia a medio termine, come si rileva dall'aumento delle prenotazioni nei prossimi mesi. Sottolinea che ciò è stato reso possibile anche grazie alle politiche adottate dal Governo attualmente in carica. Al prossimo Esecutivo saranno rimesse le ulteriori scelte necessarie per superare la situazione di emergenza, le quali, a suo avviso, dovranno mirare al potenziamento delle tratte a lungo raggio e dello scalo di Linate, nonché ad altri miglioramenti di carattere procedurale.

Tali misure di sostegno, paragonabili a quelle adottate da altri Paesi europei per le rispettive compagnie di bandiera, dovrebbero garantire la continuità operativa di Alitalia nel lungo periodo e, quindi, attrarre nuovi investitori che consentano di recuperare competitività nei mercati internazionali del trasporto aereo di passeggeri. Ritiene, infatti, che tale opzione

sia preferibile rispetto a quella della cessione dei complessi aziendali di Alitalia.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* illustra l'ordine del giorno G/297/2/CS, con il quale si impegna il Governo a richiedere ai commissari una relazione sulle scelte compiute dai precedenti amministratori, al fine di valutare l'opportunità di esercitare una eventuale azione di responsabilità.

L'ordine del giorno G/297/3/CS, invece, impegna il Governo a favorire l'ingresso dello Stato italiano nel capitale dell'azienda, per una quota pari ad almeno il 25 per cento. In tal modo, infatti, si potrebbe rilanciare Alitalia – che riveste importanza strategica per l'economia del Paese – come autonomo vettore nazionale.

La senatrice LUPO *(M5S)* illustra complessivamente gli ordini del giorno G/297/6/CS G/297/7/CS e G/297/8/CS, nonché gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, precisando che sia le proposte di modifica sia gli atti di indirizzo sono sostanzialmente volti ad assicurare una maggiore trasparenza della gestione commissariale.

Più specificamente, con gli ordini del giorno si impegna il Governo a promuovere la definizione di un quadro normativo puntuale, al fine di stabilire i criteri di nomina e la remunerazione del commissario straordinario, nonché le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza, prevedendo altresì l'indizione di una selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza.

Gli emendamenti, invece, prevedono l'obbligo, per i commissari dell'Alitalia, di trasmettere periodicamente alle Camere una relazione sulla situazione economica e finanziaria e sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi fissati, con i dati aggiornati relativi alle attività di manutenzione effettuate e alla consistenza della forza lavoro impiegata.

Il senatore FAZZOLARI *(FdI)* illustra l'ordine del giorno G/297/5/CS, con il quale si impegna il Governo a ridefinire il Piano nazionale aeroporti, sulla base di quello predisposto dall'ENAC nel 2012, che teneva conto delle risultanze di uno studio condotto da un raggruppamento di imprese – One Works, Nomisma, KPMG – selezionato con gara europea. In base a tale approfondimento, infatti, era emersa chiaramente la necessità di realizzare un terzo aeroporto nel Lazio, da destinare a voli *low cost* e a funzioni di supporto allo scalo di Fiumicino, che a sua volta andrebbe potenziato, seppure entro i confini dell'attuale sedime aeroportuale. Del resto, sarebbe impossibile garantire servizi competitivi sul mercato internazionale del trasporto aereo senza una rete aeroportuale adeguata, che possa valorizzare il vettore nazionale.

Il senatore URSO *(FdI)* accoglie l'invito del Presidente e ritira gli emendamenti 1.6 e 1.7, annunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Ritiene in ogni caso condivisibili gli emendamenti presentati dal Gruppo M5S, in quanto finalizzati a superare i *deficit* di trasparenza nella gestione commissariale.

Il relatore TURCO *(M5S)* invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.1, al fine di recepire anche il contenuto delle altre proposte di modifica riguardanti la stessa materia. Pertanto, invita a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

La senatrice LUPO *(M5S)*, accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore, e ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il relatore TURCO *(M5S)* esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO, pur concordando in parte con il contenuto degli atti di indirizzo presentati, precisa di non poter assumere impegni che eccedano l'ordinaria amministrazione, implicando scelte politiche che il Governo attuale, in carica per il solo disbrigo degli affari correnti, non potrebbe compiere. Pertanto, si rimette alla Commissione.

Segnala, comunque, che l'ordine del giorno G/297/3/CS dovrebbe essere integrato con l'indicazione delle risorse necessarie all'acquisizione del 25 per cento della società.

Si rimette alla Commissione anche sull'emendamento 1.1 (testo 2), rilevando tuttavia che sarebbe preferibile lasciare al prossimo Governo ampia possibilità di valutare discrezionalmente gli interventi da adottare per Alitalia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DDL N. 349 (DECRETO-LEGGE 10 APRILE 2018, N. 30 – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE)

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di giovedì 24 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 297

ordini del giorno

G/297/1/CS

PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, MARGIOTTA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo al Alitalia S.p.A.,

premesso che:

la ripresa della compagnia aerea a partire dal maggio 2017, data di avvio dell'amministrazione straordinaria, risulta essere abbastanza sostenuta, vista la situazione di grave dissesto in cui la compagnia versava. I buoni risultati raggiunti sembrano dovuti in particolare alla ritrovata fiducia della clientela nelle sorti della compagnia, che ha reso possibile un aumento dei ricavi dovuto essenzialmente all'incremento del numero dei passeggeri;

la crescita, per il 10 semestre 2018, è stata stimata dal collegio commissariale in un aumento dei ricavi del 4-5 per cento, con un aumento in particolare del numero dei passeggeri sui voli intercontinentali. Inoltre, le azioni della gestione commissariale hanno consentito un incremento sostenuto delle prenotazioni nei prossimi mesi e prefigurano un ulteriore miglioramento delle *performance* di Alitalia a medio termine;

in questo senso, l'azione del Governo Gentiloni è risultata essenziale, soprattutto per aver messo a disposizione di Alitalia risorse in misura sufficiente a garantire la compagnia nel medio termine, primo elemento necessario al recupero di fiducia da parte degli utenti; tale nesso è tra l'altro evidenziato dal fatto che non tutte le risorse messe a disposizione sono state utilizzate, pur corrispondendo alle previsioni di fabbisogno quantificate negli scorsi mesi;

considerato che:

l'azione del collegio commissariale di Alitalia si è concentrata su alcuni elementi:

1) obiettivi mirati sui maggiori ricavi, con particolare attenzione alla valorizzazione delle tratte a lungo raggio;

2) ricontrattazione di taluni costi operativi (ad esempio, il *leasing* degli aerei o i costi del carburante);

per rafforzare ulteriormente il posizionamento strategico della compagnia aerea, sembrano necessari, anche alla luce dei risultati conseguiti:

1) il potenziamento delle tratte a lungo raggio (aerei e flotta), necessaria al raggiungimento di ulteriori maggiori ricavi; in tale ambito, appare necessario aumentare il numero degli aerei a lungo raggio e ridurre i costi legati al *leasing*, sostituendo quest'ultimo con investimenti per l'acquisto;

2) un migliore sfruttamento dello scalo di Linate, con lo sviluppo di ulteriori collegamenti internazionali rispetto all'attuale gestione, per far fronte alla domanda esistente, alla quale oggi provvedono le compagnie straniere operanti in Italia;

3) ulteriori miglioramenti del processo operazionale (digitalizzazione, fatturazione elettronica ed altro);

qualora attuato, un piano industriale fondato su questi elementi consentirebbe ad Alitalia un adeguato posizionamento strategico sul mercato;

valutato che:

gli incarichi assegnati ai Commissari sono prossimi alla scadenza, Entro il 31 ottobre 2018 debbono essere concluse le procedure di gara per la cessione dei complessi aziendali di Alitalia e entro il 15 dicembre il prestito concesso alla compagnia aerea deve essere restituito;

l'incertezza politica venutasi a creare dopo le elezioni del 4 marzo 2018 ha frenato i possibili investitori a definire offerte adeguate, causando un rallentamento della procedura ed impedendo di fatto la sua conclusione nei tempi previsti,

per risolvere strutturalmente la questione Alitalia i tempi a disposizione sono molto ristretti e sono auspicabili soluzioni definitive in tempi brevi, dal momento che per la continuità operativa di Alitalia sono necessari investimenti a lungo termine, alla cui base vi sono scelte strategiche chiare e un nuovo piano industriale. Si tratterebbe di investimenti iniziali rilevanti, dai quali tuttavia si possono produrre, nel medio-lungo termine, maggiori ricavi, che sono la chiave della ripresa;

è dunque quanto mai necessario qualificare, entro la fine dell'estate, lo scenario post commissariamento. Gli scenari ipotizzabili allo stato attuale sembrano essere due:

– la vendita di Alitalia ad altra compagnia: tale ipotesi non ha trovato fino ad oggi soluzioni adeguate, in quanto tutte le offerte finora pervenute prefigurano un forte ridimensionamento della compagnia aerea, con una ristrutturazione imponente in termini gestionali ed occupazionali (Lufthansa, per esempio);

– rilancio della compagnia mediante nuovi investitori disponibili ad investire capitali adeguati all'attuazione delle linee strategiche individuate durante la gestione commissariale (nuovi aerei a lungo raggio, sviluppo delle rotte intercontinentali, sviluppo informatico);

la reiterazione delle misure di sostegno non sarà più consentita dalle istituzioni europee e la liquidazione della compagnia aerea, che deriverebbe da una mancata scelta, risulta un'ipotesi da scongiurare per le ricadute economiche ed occupazionali che provocherebbe;

la mancata decisione sul futuro di Alitalia nei prossimi mesi, oltre a generare vantaggi competitivi in favore di altre compagnie aeree, renderà ulteriormente più complessa la soluzione dei problemi della compagnia;

impegna il Governo:

ad adottare, entro breve termine e comunque prima della fine dell'estate, iniziative e soluzioni che garantiscano la continuità operativa di Alitalia nel lungo periodo, anche attraverso l'individuazione di nuovi investitori che consentano alla compagnia di tornare ad essere competitiva nei mercati internazionali del trasporto aereo di passeggeri.

G/297/2/CS

Errani, De Petris

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.,

premesso che,

– il decreto-legge in esame introduce modifiche alla procedura di cessione di Alitalia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, prevedendo che il termine per l'espletamento di tali procedure sia esteso al 30 aprile 2018 e, contestualmente, che la scadenza per il rimborso del finanziamento statale a beneficio dell'amministrazione straordinaria sia prorogata al 31 dicembre 2018;

– come si legge nella stessa relazione illustrativa al provvedimento, ad oggi non è stato ancora possibile rintracciare un soggetto aggiudicatario in grado di «consentire la massimizzazione dei risultati conseguibili a beneficio dei creditori sociali, dell'occupazione e della conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa»;

– la situazione dell'azienda Alitalia, che ha condotto il Governo alla scelta di porre la stessa in amministrazione straordinaria, risulta infatti

da anni molto critica, a causa dei macroscopici errori nella gestione da parte di amministratori e componenti degli organi di controllo;

– già lo scorso anno, durante le audizioni e le risposte fornite alle due Camere dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda in occasione dell'avvio dell'amministrazione straordinaria, era stata posta una questione relativa all'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti colpevoli della spregiudicata malagestione di Alitalia. Il Ministro aveva all'epoca riconosciuto il "gravissimo errore" imputabile al *management* dell'azienda, sostenendo che commissari nominati avrebbero adottato "doverosamente, ogni iniziativa eventualmente necessaria, anche con riferimento allo specifico tema della responsabilità degli organi sociali";

– l'articolo 2394-*bis* del Codice civile, infatti, prevede che "In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario";

– il Ministro aveva inoltre ricordato come la normativa sull'amministrazione straordinaria (articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347) preveda l'accessibilità da parte degli interessati alle informazioni sulle cause dell'insolvenza, attraverso la pubblicazione di una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza entro sei mesi dalla data del decreto di nomina del Commissario straordinario;

– la Relazione sulle cause dello stato di insolvenza del 26 gennaio 2018, tuttavia, non riporta alcuna informazione utile in tal senso, anche a causa delle numerosissime pagine coperte da *omissis*;

– in questo caso sarebbero da considerarsi quali interessati tutti i cittadini italiani, che per decenni hanno contribuito direttamente al mantenimento dell'azienda;

– non risulta attivata alcuna azione di responsabilità nei confronti di amministratori e organi di controllo dell'azienda Alitalia, di cui andrebbe invece accertato il peso nelle pessime scelte intraprese nel corso degli anni;

– appare evidente, dunque, come l'attuale normativa consenta una eccessiva discrezionalità in capo ai commissari, la cui imparzialità non può essere data necessariamente per certa;

impegna il Governo:

a richiedere ai commissari una relazione esaustiva sulle azioni e gli atti degli amministratori al fine di accertare le ragioni per la conseguente azione di responsabilità.

G/297/3/CS
ERRANI, DE PETRIS

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.;

premesso che:

il decreto-legge, che definisce misure urgenti per assicurare il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia, differisce al 31 ottobre 2018 il termine per l'espletamento di tali procedure, previste dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e proroga fino al 15 dicembre 2018 la durata del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, già disposto dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, sopprimendo le disposizioni che ne prevedevano la restituzione entro il termine dell'esercizio;

Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del MISE 2 maggio 2017 ai sensi della cosiddetta "legge Marzano" (articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347), a seguito dell'istanza depositata il 2 maggio dalla società stessa, nella quale si evidenziava una situazione patrimoniale caratterizzata da un'esposizione debitoria complessiva pari a circa 3 miliardi di euro e uno stato di insolvenza della società con passività correnti per circa 2,3 miliardi di euro a fronte di attività correnti per 921 milioni di euro. Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società, in un numero di tre componenti;

premesso, altresì, che:

l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha fatto seguito all'esito negativo del referendum con il quale i dipendenti di Alitalia hanno bocciato il verbale di accordo stipulato il 13 aprile 2017 al tavolo del Governo tra azienda e sindacati, a fronte di un piano di risanamento esclusivamente focalizzato su un significativo taglio del costo del lavoro, piuttosto che su un intervento strategico di sviluppo aziendale, con pesanti sacrifici imposti per la terza volta in meno di dieci anni, in assenza di un piano industriale credibile ed in permanenza di un *management* inadeguato;

considerato che:

il fallimento dell'azienda non è un destino irreversibile; al contrario, rappresentando Alitalia un grande *asset* dal punto di vista industriale del Paese, occorre un intervento che escluda qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della compagnia e ne prospetti una strategia di sviluppo di lungo periodo;

impegna il Governo:

a prevedere che, al fine di costruire una adeguata *partnership* industriale internazionale per Alitalia, di promuoverne il rilancio come autonomo vettore nazionale e di garantire l'integrità dell'insieme delle attività da essa svolte, lo Stato, direttamente o tramite sue società controllate, entri nel capitale dell'azienda per una quota minima del 25 per cento.

G/297/4/CS

CIOFFI, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.,

premesso che:

il decreto-legge in esame detta misure urgenti per assicurare il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia;

l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia è avvenuta con decreto del MISE 2 maggio 2017, ai sensi della cosiddetta "legge Marzano" (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del 2003). Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società;

considerato che:

il commissariamento di Alitalia ha reso difficile anche la programmazione delle attività che riguardano Atitech ed ha ripercussioni sul piano industriale di quest'ultima;

il 7 giugno 2017 si è tenuto, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un incontro di verifica riguardante la società Atitech S.p.A. Dai verbali dell'incontro risulta che "Atitech lavora ancora prevalentemente su commesse Alitalia, anche se non più esclusivamente, come in passato. Attualmente Atitech si occupa di manutenzioni e assistenza meccanica di veivoli anche di altre compagnie aeree, ma la maggior parte delle commesse provengono ancora da Alitalia e il fatto che questa si trovi in procedura di amministrazione straordinaria non consente di fare previsioni e desta preoccupazioni circa il mantenimento delle attuali commesse e anche circa la corresponsione di alcuni crediti in sospeso di Atitech verso Alitalia";

è evidente la necessità di difendere la permanenza delle attività di manutenzione del trasporto aereo in Italia, per la loro importanza strategica per tutto il settore. Le compagnie aeree che vi operano e che attual-

mente si rivolgono all'estero per avere i servizi di manutenzione, ne subiscono un importante e dannoso aggravio di costi,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative di rilancio della politica industriale nel settore del trasporto aereo, con particolare riferimento alla manutenzione dei veicoli, così da garantire la continuità delle attività aziendali Atitech, la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità dei lavoratori del settore, che rappresentano un'importantissima risorsa per il Paese.

G/297/5/CS
FAZZOLARI, URSO

La Commissione,

premesso che:

il valore dell'Alitalia e la sua stessa esistenza come vettore nazionale dipende anche dalla competitività del sistema aeroportuale italiano, in modo particolare da quello di Roma e del Lazio, naturale *hub* dell'intero Paese;

nel febbraio del 2012 l'ENAC ha presentato un documento, elaborato sulla base dello studio KPMG-Onework-Nomisma del 2010, di riordino del sistema aeroportuale italiano che prevedeva, per il centro Italia, un assetto basato sull'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, l'aeroporto G.B Pastine di Ciampino, più un terzo aeroporto da realizzarsi a Viterbo;

il ridimensionamento di Ciampino e l'apertura di uno scalo come quello di Viterbo, a due ore di distanza dalla Capitale, avrebbe costituito un assist ad Alitalia, che avrebbe superato la concorrenza dei vettori *low cost* che trasportano circa cinque milioni di passeggeri su Roma Ciampino;

in data 29 gennaio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presentava un «Atto di indirizzo per la definizione del Piano Nazionale per lo Sviluppo Aeroportuale» (il cosiddetto «Piano Passera») che invece non contemplava più il terzo aeroporto del Lazio;

a luglio del 2013, il Governo superava il Piano Passera presentando in sede di conferenza Stato regioni, nuovamente il Piano ENAC 2012 per lo sviluppo aeroportuale futuro dell'Italia; in tale Piano si concepisce il terzo aeroporto del Lazio come aeroporto di riferimento delle compagnie *low cost* e quale necessario aeroporto di supporto all'aeroporto di Fiumicino, anche in considerazione del depotenziamento dell'aeroporto di Ciampino per ragioni di inquinamento acustico in zona urbana;

a distanza di poco più di un anno, però, senza alcun nuovo studio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti produce un nuovo «Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale» –

trasmesso con nota del 17 novembre 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, contestualmente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 698 del Codice della Navigazione; tale nuovo atto di indirizzo cancella nuovamente il terzo aeroporto del Lazio, creando le condizioni per trasformare l'Aeroporto di Fiumicino da *HUB* internazionale a aeroporto di riferimento per tutti i voli sul centro Italia, *low cost* comprese, arrecando grande danno ad Alitalia e creando pretestuosamente le condizioni per sostenere la necessità del raddoppio dello scalo di Fiumicino;

tale nuovo Piano prevede, per il 2030, un assetto per il centro Italia composto dall'aeroporto di Fiumicino con un traffico passeggeri di 70 milioni di passeggeri annui, senza alcun aeroporto di servizio e di supporto al principale *hub* nazionale, visto il depotenziamento di Ciampino;

un tale assetto, come esplicitato dal Piano stesso, «non trova riscontro nelle altre realtà europee assimilabili» e presenta evidenti criticità di assetto e di sicurezza:

impegna il Governo,

a ridefinire il Piano nazionale aeroporti, sulla base del Piano ENAC 2012 studio KPMG-Onework-Nomisma, e prevedere la realizzazione di un terzo aeroporto del Lazio da destinare a voli *low cost* e con funzioni di aeroporto di servizio e di supporto al principale *hub* nazionale;

a potenziare l'aeroporto di Fiumicino entro i confini dell'attuale sedime aeroportuale.

G/297/6/CS

Cioffi, Lupo, Catalfo, Di Piazza, Giarrusso, Paragone, Perilli, Pesco

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.,

premesso che:

l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia è avvenuta con decreto del MISE 2 maggio 2017 ai sensi della cosiddetta "legge Marzano" (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del 2003). Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società;

considerato che:

in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della cosiddetta legge Marzano, la nomina del commissario straordinario avviene "con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali (...) l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all' articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto.";

il decreto ministeriale 2 maggio 2017, di ammissione di Alitalia alla procedura di amministrazione straordinaria fa espresso riferimento all'avvenuta deroga, per motivi di urgenza, delle regole procedimentali previste dalla direttiva del 28 luglio 2016 per la nomina dei commissari straordinari: "ritenuta l'urgenza di provvedere con immediatezza all'apertura della procedura, alla luce delle criticità evidenziate nel ricorso, e ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario straordinario, derogando, per motivi di urgenza, alle regole procedimentali per la nomina dei commissari straordinari di cui alla propria direttiva in data 28 luglio 2016". Il decreto ministeriale dà, dunque, atto della mancata procedura ad evidenza pubblica,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative che garantiscano lo sviluppo e la definizione di un quadro normativo puntuale volto a stabilire criteri di nomina e modalità di remunerazione del commissario straordinario che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata e siano parametrati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa:

1) all'attivo realizzato ed al passivo accertato, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali e tenuto conto, in particolare, dei tempi di esecuzione della procedura;

2) al risultato operativo realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate;

3) ai risultati realizzati in termini di salvaguardia dei livelli occupazionali e di utilizzo della cassa integrazione guadagni o di altre forme di sostegno sociale.

G/297/7/CS

CIOFFI, LUPO, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.,

premesso che:

l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia è avvenuta con decreto del MISE 2 maggio 2017 ai sensi della cosiddetta legge Marzano (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del 2003). Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 «entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.»;

inoltre, il medesimo articolo 45, al comma 4, dispone che: «i membri del comitato nominati in qualità di esperti hanno diritto a compenso; gli altri membri al solo rimborso delle spese»,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative che garantiscano lo sviluppo e la definizione di un quadro normativo volto a:

1) disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori, da parte del Tribunale, nonché la sua composizione, in particolare prevedendo che non possano essere nominati soggetti legati ai commissari straordinari da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado o di natura professionale, e i relativi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

2) disciplinare i criteri e le modalità di nomina dei componenti esperti del comitato di sorveglianza, prevedendo, in particolare, l'indizione di una procedura di selezione pubblica mediante avviso sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

G/297/8/CS

CIOFFI, LUPO, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.,

premesso che:

l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia è avvenuta con decreto del MISE 2 maggio 2017, ai sensi della cosiddetta "legge Marzano" (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del 2003). Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società;

considerato che:

il Programma relativo alle società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria, predisposto dai Commissari straordinari e sottoposto al MISE, riferisce che "la procedura commissariale, per lo svolgimento delle sue funzioni si è avvalsa del contributo di diversi consulenti quali ha conferito specifici incarichi";

impegna il Governo:

a promuovere iniziative che garantiscano lo sviluppo e la definizione di un quadro normativo che disciplini, in particolare, l'indizione di una procedura di selezione pubblica, mediante avviso sul sito del Ministero dello sviluppo economico, per il conferimento di incarichi di consulenza nell'ambito delle procedure commissariali.

---

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

LUPO, CIOFFI, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di potenziare le necessarie attività di controllo per il raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo, i commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana SpA in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere, ogni 45 giorni a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione avente ad oggetto la situazione economica e finanziaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, aggiornata al mese precedente, nonché le attività poste in essere nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

1-*ter*. Nella prima relazione, i commissari danno conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione».

1.1 (testo 2)

LUPO, CIOFFI, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. I commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - SpA in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere, ogni sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti:

a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di *leasing* e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti;

b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;

c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;

d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento alle modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

1-*ter*. Nella prima relazione, i commissari danno conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore

del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione.».

1.2

CIOFFI, LUPO, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. I commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana – SpA in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una relazione sulle modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

1.3

LUPO, CIOFFI, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. I commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana – SpA in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere, ogni 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione concernente lo stato di avanzamento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento al ripristino dello stato di equilibrio economico».

1.4

CIOFFI, LUPO, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. I commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana SpA in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere, ogni 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, una relazione concernente i dati aggiornati relativi alle attività di manutenzione effettuate, distinguendo tra manutenzione leggera, pesante, componentistica e *cabin appearance*».

1.5

LUPO, CIOFFI, CATALFO, DI PIAZZA, GIARRUSSO, PARAGONE, PERILLI, PESCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. I commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione concernente la consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e il numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni».

1.6

FAZZOLARI, URSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, ad apportare le opportune integrazioni e modificazioni all'invito già pubblicizzato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di prevedere la presentazione – da parte dei soggetti interessati – di offerte per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia esclusivamente per Lotto Unico, comprendente beni e rapporti giuridici destinati sia alle attività di trasporto aereo, ivi comprese le manutenzioni, sia lo svolgimento dei servizi in aeroporto per l'assistenza a terra a terzi».

1.7

FAZZOLARI, URSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nelle more del completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A., i Commissari straordinari avviano le opportune procedure volte

al riacquisto dei diritti di approdo e di decollo relativi all'aeroporto di Londra-Heathrow».

1.0.1

MALAN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riparto degli spazi finanziari da attribuire alle Regioni per investimenti per gli anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 465, legge n. 232/2016)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 495-*bis* è inserito il seguente:

''495-*ter*. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi-investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 egli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.

Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva

competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono 1e iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Non sono oggetto di trasmissione alla BDAP gli investimenti realizzati dai privati beneficiari dei contributi erogati dalle Regioni a valere degli spazi finanziari. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475''.

b) i commi da 497 a 500 sono soppressi.».

Tabella 1

Regioni	**Riparto spazi finanziari 2018**	**Profilo investimenti**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.287.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696.140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
Totale	**500.000.000**	**175.000.000**	**137.000.000**	**130.000.000**	**53.000.000**	**5.000.000**

TABELLA 2

Regioni	Riparto spazi finanziari 2019	Profilo investimenti				
		2019	2020	2021	2022	2023
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.287.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696,140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
Totale	**500.000.000**	**175.000.000**	**137.000.000**	**130.000.000**	**53.000.000**	**5.000.000**

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per il sostegno agli investimenti degli enti territoriali».

1.0.2

MARINO, PITTELLA, MALPEZZI, MISIANI, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riparto degli spazi finanziari da attribuire alle Regioni per investimenti per gli anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 465, legge n. 232/2016)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 495-*bis* è inserito il seguente:

''495-*ter*. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi, finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il

31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.

Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal, fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Non sono oggetto di trasmissione alla BDAP gli investimenti realizzati dai privati beneficiari dei contributi erogati dalle Regioni a valere degli spazi finanziari. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 1n caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475''.

TABELLA 1

Regioni	Riparto spazi finanziari 2018	Profilo investimenti				
		2018	2019	2020	2021	2022
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.287.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696.140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
Totale	**500.000.000**	**175.000.000**	**137.000.000**	**130.000.000**	**53.000.000**	**5.000.000**

TABELLA 2

Regioni	Riparto spazi finanziari 2019	Profilo investimenti				
		2019	2020	2021	2022	2023
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.287.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696,140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
Totale	**500.000.000**	**175.000.000**	**137.000.000**	**130.000.000**	**53.000.000**	**5.000.000**

b) i commi da 479 a 500 sono soppressi».

Conseguentemente, al Titolo del decreto-legge sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il sostegno agli investimenti degli enti territoriali.»

1.0.3

RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, STEFANI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riparto degli spazi finanziari da attribuire alle Regioni per investimenti per gli anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 465, legge n. 232/2016)

All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 495-*bis* è inserito il seguente:

''495-*ter*. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 dì seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019–2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018 2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.

Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle in-

formazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Non sono oggetto di trasmissione alla BDAP gli investimenti realizzati dai privati beneficiari dei contributi erogati dalle Regioni a valere degli spazi finanziari. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

TABELLA 1

Regioni	**Riparto spazi finanziari 2018**	**Profilo investimenti**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.287.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696.140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
Totale	**500.000.000**	**175.000.000**	**137.000.000**	**130.000.000**	**53.000.000**	**5.000.000**

TABELLA 2

Regioni	**Riparto spazi finanziari 2019**	**Profilo investimenti**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.287.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696,140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
Totale	**500.000.000**	**175.000.000**	**137.000.000**	**130.000.000**	**53.000.000**	**5.000.000**

b) i commi da 497 a 500 sono soppressi».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il sostegno agli investimenti degli enti territoriali».

1.0.4

MALAN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riapertura dei termini delle Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali)

1. Anche per anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la cessione di spazi finanziari agli enti locali».

1.0.5

MARINO, PITTELLA, MALPEZZI, MISIANI, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riapertura dei termini delle Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali)

1. Anche per l'anno 2018 si applicano te disposizioni di cui all'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

1.0.6

RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, STEFANI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riapertura dei termini delle Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali)

1. Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*sexies* del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91 così come convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123».

1.0.7

BORGHESI, VALLARDI, ARRIGONI, RIVOLTA, STEFANI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 920 è sostituito dal seguente:

''920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonché degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio devono essere documentati con la fattura elettronica''';

b) il comma 926 è sostituito dal seguente:

''926. Sono abrogati:

a) dal 10 gennaio 2019 l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

b) dal 10 gennaio 2019 il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;

c) dal 10 luglio 2018 l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

d) dal 10 luglio 2018 il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999'';

c) il comma 927 è sostituito dal seguente:

''927. Le disposizioni di cui al comma 920 si applicano a partire dal 10 luglio 2018 e, dal 10 gennaio 2019, si estendono a tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni di cui ai commi da 921 a 925 si applicano a partire dal 10 luglio 2018''».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di distribuzione carburanti».

1.0.8

PICHETTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, CALIENDO, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino al 31 dicembre 2018, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettua nei confronti di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto le Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di distribuzione carburanti».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero del-*

l'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.0.9

PICHETTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, CALIENDO, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente:

''925. Il credito d'imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione''».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di distribuzione carburanti».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

1.0.10

BORGHESI, VALLARDI, ARRIGONI, RIVOLTA, STEFANI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente:

''925. Il credito d'imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione''».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di distribuzione carburanti».

Plenaria

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CRIMI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(297) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore URSO *(FdI)*, come preannunciato nel corso della seduta antimeridiana, trasforma gli emendamenti 1.6 e 1.7, rispettivamente, negli ordini del giorno G/297/9/CS e G/297/10/CS, pubblicati in allegato.

Con l'ordine del giorno G/297/9/CS si impegna il Governo a indirizzare l'azione dei commissari straordinari affinché provvedano, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, ad apportare le opportune integrazioni e modificazioni all'invito già pubblicizzato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di prevedere la presentazione – da parte dei soggetti interessati – di offerte per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia esclusivamente per lotto unico, comprendente beni e rapporti giuridici destinati sia alle attività di trasporto aereo, ivi comprese le manutenzioni, sia allo svolgimento dei servizi in aeroporto per l'assistenza a terra a terzi.

L'ordine del giorno G/297/10/CS, invece, impegna il Governo a indirizzare l'azione dei commissari straordinari affinché, nelle more del completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A, avviino le opportune procedure volte al riacquisto dei diritti di approdo e di decollo relativi all'aeroporto di Londra-Heathrow.

Il senatore VALLARDI *(L-SP)* ritiene condivisibile il contenuto degli ordini del giorno illustrati dal senatore Urso. Tuttavia, ritiene preferibile attenuarne gli effetti vincolanti, invitando il Governo a valutare l'opportunità di agire nel senso indicato. Qualora tale proposta fosse accolta, a nome del Gruppo, anticipa un voto favorevole.

Il senatore URSO *(FdI)*, accogliendo la proposta del senatore Vallardi, formula gli ordini del giorno G/297/9/CS e G/297/10/CS, pubblicati in allegato, nei termini da lui indicati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno. Al riguardo fa presente che, in base al nuovo articolo 107 del Regolamento del Senato, il voto di astensione non concorre alla determinazione dell'esito delle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/297/1/CS, posto in votazione, è accolto.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli ordini del giorno G/297/2/CS, G/297/3/CS e G/297/4/CS.

È quindi posto in votazione l'ordine del giorno G/297/5/CS, che risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli ordini del giorno G/297/6/CS, G/297/7/CS, G/297/8/CS, G/297/9/CS e G/297/10/CS.

Si passa quindi all'emendamento 1.1 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO, pur confermando di rimettersi alla Commissione anche sulla proposta di modifica in esame, rileva che la nuova norma, nel prevedere l'obbligo per i commissari di trasmettere alle Camere – ogni sessanta giorni – una relazione sulla situazione economica e finanziaria di Alitalia, stabilisce termini più stringenti rispetto alla previsione generale, in base alla quale i commissari di società vigilate dall'autorità amministrativa sono tenuti a riferire al Ministero competente sull'attività svolta entro 3 mesi.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* ritiene condivisibile l'intento di assicurare maggiore trasparenza alla gestione commissariale di Alitalia. Tuttavia, sarebbe inopportuno, a suo avviso, inserire la prescrizione di ulteriori obblighi per i commissari straordinari in un provvedimento che si limita a prorogare i termini per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia.

Peraltro, la previsione di trasmettere una relazione ogni 60 giorni sembra prefigurare una durata della gestione commissariale superiore al termine fissato dall'ordine del giorno G/297/1/CS, di cui è firmatario,

nel quale si ipotizzava appunto di definire entro la fine dell'estate lo scenario successivo al termine del commissariamento.

Annuncia, pertanto, la propria astensione, invitando i proponenti e il relatore a riflettere ulteriormente sulla opportunità di modificare il testo del decreto-legge all'esame.

Il senatore VALLARDI *(L-SP)*, a nome del Gruppo, anticipa un voto favorevole, in quanto l'emendamento è volto a garantire quella trasparenza di gestione che finora è mancata e che sarebbe utile a prevenire eventuali situazioni critiche.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, pur concordando sulla opportunità di garantire la massima trasparenza, rileva il rischio di un'interferenza del Parlamento nel rapporto tra la gestione commissariale e il Governo, che potrebbe richiedere riservatezza, nell'interesse della proprietà aziendale. Peraltro, sottolinea l'inopportunità di gravare la procedura commissariale di nuovi oneri burocratici e amministrativi. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore URSO *(FdI)* ritiene indispensabile garantire una più ampia informazione sulla gestione commissariale, a fronte di una proroga dei termini non solo per la cessione di Alitalia, ma anche per la restituzione del finanziamento. Si potrebbe eventualmente prevedere che la relazione sia presentata una sola volta, entro sessanta giorni dall'approvazione del decreto, e che abbia a oggetto anche le attività poste in essere dalla precedente gestione.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* ritiene che la previsione di obblighi di informazione così stringenti finisca per screditare l'attuale gestione commissariale, sulla cui correttezza non sembra possano esserci dubbi, tanto è vero che sulla base della relazione sulle cause di insolvenza, predisposta dai commissari straordinari, è stata avviata un'indagine dalla procura di Civitavecchia per l'accertamento di eventuali reati di natura fallimentare.

Auspica, quindi, che l'attuale gestione commissariale possa concludersi, senza interferenze, con la vendita di Alitalia.

Il relatore TURCO *(M5S)* ritiene che la richiesta di maggiori informazioni non possa aggravare la situazione particolarmente critica causata dalla gestione precedente all'amministrazione straordinaria. In ogni caso, dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, è emerso che il margine operativo lordo è tuttora negativo, con una perdita di oltre 100 milioni di euro, sebbene risulti in miglioramento rispetto al passato.

In secondo luogo, sottolinea che i commissari straordinari non hanno mai ottemperato all'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico una relazione trimestrale, come riconosciuto anche dal comitato di sorveglianza. Rileva, inoltre, che dal 2015 nessun organo vigilante ha

chiesto informazioni sulla situazione finanziaria dell'impresa. Appare quindi più che mai necessario per il Parlamento acquisire tali dati, a fronte del cospicuo finanziamento concesso all'azienda.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* concorda sulla opportunità di acquisire elementi informativi sulla situazione di Alitalia. Tuttavia ritiene non condivisibile il giudizio negativo circa l'operato dei commissari straordinari, i quali – pur in una situazione estremamente complessa – hanno ottenuto risultati positivi.

A suo avviso, la previsione di obblighi stringenti di relazione alle Camere potrebbe causare indirettamente un danno alla gestione commissariale e penalizzare così il tentativo di rilanciare Alitalia come impresa strategica.

Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, nel concordare con le considerazioni dei senatori Errani e Caliendo, annuncia la propria astensione.

Il relatore TURCO *(M5S)* precisa di non aver espresso un giudizio negativo sull'operato dei commissari straordinari.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 1.1 (testo 2) è accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore TURCO *(M5S)* il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 297, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (n. 19)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *c)*, 3, 5 e 7, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 maggio.

Il relatore DI PIAZZA *(M5S)* modifica la proposta di parere, già pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 10 maggio. In primo luogo, propone una nuova formulazione dell'articolo 4, che è inserita come condizione.

Riformula, inoltre, l'osservazione relativa alla costituzione di un fondo di garanzia a copertura del rischio derivante da eventuale insolvenza delle amministrazioni pubbliche verso le imprese sociali, auspicando in tal senso un futuro intervento normativo.

Il senatore PITTELLA *(PD)* ritiene opportuno inserire una deroga – formulandola quanto meno come osservazione – per evitare di penalizzare alcune imprese sociali legate ad associazioni, sindacati o partiti.

Riguardo alla condizione riferita all'articolo 6, volta a sopprimere la deroga alla norma che fissa il divario salariale massimo tra i lavoratori di una stessa impresa sociale, sottolinea che in questo modo si finirebbe per impedire alle imprese sociali di attingere alle migliori competenze professionali.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP)* ringrazia il relatore per la disponibilità a recepire le istanze provenienti dal terzo settore, in particolare con riferimento alla condizione relativa all'articolo 4, che introduce – in favore delle ex IPAB privatizzate – una deroga alla disposizione in base alla quale le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma il controllo di un'impresa sociale.

Esprime perplessità, tuttavia, sulla osservazione relativa alla costituzione di un fondo di garanzia per garantire i crediti delle imprese sociali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che spesso non hanno sufficiente liquidità. Chiede, pertanto, ulteriori chiarimenti.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* ritiene condivisibile le proposte di modifica del relatore, in quanto consentono di recepire le sollecitazioni del terzo settore, con l'obiettivo di dare continuità a realtà associative che svolgono una importante funzione sociale.

Con riferimento alla proposta di costituire un fondo di garanzia, pur essendo favorevole, auspica che lo strumento non finisca per ostacolare lo sviluppo dei territori. Accade, per esempio, che le spese correnti degli enti territoriali risultino bloccate a causa dei fondi vincolati relativi alle entrate tributarie. Peraltro, in merito si è recentemente espressa la Corte costituzionale, con sentenza del 17 maggio.

Dichiara, quindi, il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario BOBBA precisa che la deroga proposta dal senatore Pittella sarebbe finalizzata a sanare la situazione di alcune realtà imprenditoriali che avevano già operato la trasformazione di fondazioni e associazioni in impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2006, e ora dovrebbero modificare nuovamente il loro assetto, in base al nuovo codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Sottolinea che la deroga non inficerebbe l'impianto complessivo della norma, trattandosi di pochi casi.

Il relatore DI PIAZZA *(M5S)*, replicando alla senatrice Rivolta e al senatore Mallegni, a proposito della proposta di costituire un fondo di garanzia, precisa che la disposizione è volta a facilitare l'attività creditizia delle banche nei confronti delle imprese sociali che, essendo intervenute

per affrontare situazioni di emergenza, risultano creditrici nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Quanto alla proposta del senatore Pittella, ritiene inopportuno inserire una deroga in favore di enti collegati ad associazioni, sindacati e partiti, che perseguono finalità differenti rispetto a quelle solidaristiche delle imprese sociali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 14,15 di domani, mercoledì 23 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 19

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– l'articolo 2, modificando l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dispone l'aggiornamento del calcolo della quota di lavoratori qualificati come molto svantaggiati dipendenti dell'impresa sociale, prevedendo che, ai fini del computo della percentuale, i lavoratori molto svantaggiati non possano essere valutati come tali per più di 24 mesi dall'assunzione;

– l'articolo 3 introduce il comma 2-*bis* all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e precisa che i ristorni, correlati ad attività di interesse generale e assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa non costituiscono distribuzione vietata di utili e avanzi di gestione, neanche indiretta;

– l'articolo 4 integra l'articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017, introducendo, in favore delle *ex* IPAB privatizzate, una deroga alla disposizione in base alla quale le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale;

– l'articolo 6 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n.112 del 2017, specificando che il computo della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale, che non può essere superiore al rapporto 1 ad 8, non è applicabile per particolari categorie di lavoratori, ossia per coloro che abbiano specifiche competenze nell'ambito delle seguenti attività: interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– l'articolo 8 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, apportando modificazioni al regime delle misure fiscali di sostegno dell'impresa sociale,

considerato che:

– in merito all'articolo 2, la norma vigente prevede che, ai fini della possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale, si considera comunque di interesse generale l'impresa che impieghi alle sue dipendenze una percentuale non inferiore al 30 per cento di lavoratori molto svantaggiati e di persone svantaggiate o con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte nell'apposito registro dell'anagrafe. La formulazione della disposizione introdotta, non

rivolta esplicitamente solo a quelle imprese sociali la cui attività abbia ad oggetto servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, potrebbe comportare il rischio che l'impresa sociale provveda semplicemente, allo spirare del termine di 24 mesi, al licenziamento delle persone che hanno perso la qualifica di lavoratori molto svantaggiati, al fine di mantenere inalterata la percentuale della richiesta;

– in merito all'articolo 3, nell'ordinamento italiano non esiste una definizione di ristorno e gli unici riferimenti sono nell'articolo 2511 del codice civile, ove si prevede che le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni siano contenute nell'atto costitutivo, nell'articolo 2545-*sexies* del codice civile, in cui sono indicate le modalità e le condizioni di ripartizione, nonché nell'articolo 3 della legge n. 142 del 2001. Sulla base di tali riferimenti, pertanto, si è creato un dibattito in dottrina proprio al fine di delineare l'esatto distinguo tra ristorni e utili. Al riguardo, è in linea generale possibile definire il ristorno come l'attribuzione ai soci di trattamenti a ristoro degli scambi realizzati nel corso dell'esercizio e in misura proporzionale agli stessi;

– la distribuzione di somme a titolo di ristorno è subordinata a precise condizioni. Tra queste, rientra la necessità che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica, in quanto è possibile distribuire quali ristorni soltanto i risultati derivanti dall'attività posta in essere dai soci;

– in merito all'articolo 4, con la sigla IPAB, si identificano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, da organismi di diritto pubblico, istituiti nel 1923, hanno poi subìto numerosi interventi legislativi, che ne hanno modificato la natura pubblica. A partire dagli anni 60 è iniziato, infatti, un lungo percorso di de-pubblicizzazione. Dopo la nascita delle Regioni e il trasferimento ad esse delle IPAB e dopo una pronuncia della Corte costituzionale, nel 1990 si è consentito alle Regioni di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato a quelle istituzioni che avessero talune caratteristiche proprie delle associazioni. Dal lungo processo di trasformazione e di riordino, le *ex* IPAB possono oggi configurarsi come ASP (enti di diritto pubblico con autonomia gestionale e amministrativa), oppure come fondazioni e associazioni (enti di diritto privato senza finalità di lucro). La maggior parte delle *ex* IPAB sono operanti nel campo dei servizi assistenziali o socio-sanitari;

– la relazione illustrativa allo schema di decreto in esame ritiene ammissibile la deroga in favore delle *ex* IPAB privatizzate, trattandosi di mera designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza, sicché i componenti dell'organo di amministrazione rappresentano la comunità territoriale e non il Comune quale ente pubblico istituzionale, dotato di un proprio indirizzo politico-amministrativo. L'insussistenza del rapporto di strumentalità tra le pubbliche amministrazioni e il soggetto *ex*

IPAB privatizzato trova ulteriore conferma nell'assenza, al di là del potere di nomina, di ulteriori indici pubblicistici;

– tali enti, per la maggior parte e a prescindere dalla configurazione giuridica assunta, hanno comunque mantenuto nomine pubbliche degli amministratori, soprattutto da parte degli enti locali; ciò perché l'organo di amministrazione di una *ex* IPAB continua ad essere disciplinato dalle tavole di fondazione e dallo statuto, cui la legge (articoli 4 e 9 della legge n. 6972 del 1890) espressamente demanda ogni facoltà dispositiva,

rilevato che:

– tra i principi e criteri direttivi della legge di delega vi è la possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche, di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

– nella legge di delega non vi è alcun riferimento alle deleghe gestionali dirette, né al potere di rappresentanza legale e il presidente o il consiglio di amministrazione di numerose *ex* IPAB privatizzate hanno invece un ruolo innegabile di direzione;

– sussiste un'inevitabile eterogeneità delle *ex* IPAB privatizzate, strettamente correlata a statuti per loro natura diversi e comunque caratterizzati da diversificate facoltà dispositive, incluso, ad esempio, anche il potere di revoca che invece, per statuto, ben può essere rimesso anche all'amministrazione pubblica;

– in merito all'articolo 6, la fissazione, nella misura di 1 a 8, del divario salariale massimo tra i lavoratori di una stessa impresa sociale appare una norma di buon senso e la relazione illustrativa allo schema di decreto in esame non chiarisce la motivazione sottesa alla deroga;

– in merito all'articolo 8, già in sede di esame del decreto legislativo n. 112 del 2017, in riferimento alle agevolazioni fiscali indicate all'articolo 18 del medesimo decreto, erano state espresse talune perplessità, poiché di fatto tali agevolazioni dispensano le imprese sociali da tutta una serie di vincoli fissati da norme di carattere antielusivo e quindi potrebbero celare veri e propri aiuti di Stato. Non a caso, infatti, l'efficacia di tali norme è stata comunque prudenzialmente subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

– le modifiche integrative e correttive introdotte sembrano parzialmente ovviare a tali perplessità, quantunque sarebbe importante chiarire se siano in qualche misura susseguenti o correlate ad un'eventuale valutazione, da parte della Commissione europea, soprattutto laddove si modifichino le agevolazioni sugli investimenti;

– il medesimo articolo 8, nel disciplinare il sistema dei controlli, sembra, in qualche misura, subordinare il controllo dell'amministrazione finanziaria a quello dell'amministrazione vigilante,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– l'articolo 4 sia sostituito dal seguente: «Articolo 4. (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017) 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: a) le società costituite da un unico socio persona fisica; b) gli enti con scopo di lucro; c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"; *b)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, non si applicano alle associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207."»;

– all'articolo 6, sia soppressa la deroga alla norma che fissa, nella misura di 1 a 8, il divario salariale massimo tra i lavoratori di una stessa impresa sociale, tenuto conto che essa appare una norma di buon senso e che la relazione illustrativa al provvedimento non chiarisce la motivazione sottesa alla deroga.

Formula, altresì, le seguenti osservazioni:

– appare auspicabile una diversa formulazione dell'articolo 2, volta ad evitare che le disposizioni introdotte dal medesimo articolo possano comportare il licenziamento, da parte delle imprese, dei lavoratori svantaggiati, in conseguenza della scadenza del termine ivi previsto;

– all'articolo 3, appare auspicabile precisare che i ristorni non costituiscono distribuzione vietata di utili e avanzi di gestione, neanche indiretta, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica, in quanto è possibile distribuire quali ristorni soltanto i risultati derivanti dall'attività posta in essere dai soci;

– all'articolo 8, appare auspicabile precisare che il sistema dei controlli, da parte dell'amministrazione finanziaria, non sia comunque subordinato a quello dell'amministrazione vigilante;

– sempre con riferimento all'articolo 8, appare necessario chiarire se le modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017 rispondano all'esigenza di escludere che talune misure agevolative si configurino come aiuti di Stato, passibili di valutazione negativa da parte della Commissione europea;

– a livello generale, in considerazione dell'importanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalle imprese sociali, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di delega, appare auspicabile che sia posto in essere un futuro intervento normativo specifico volto alla costituzione di un fondo di garanzia, a copertura del rischio derivante da eventuale insolvenza delle amministrazioni pubbliche verso le imprese sociali che vantano crediti certi ed esigibili e derivanti da prestazioni di servizi.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 297

G/297/9/CS (*già* em 1.6)

FAZZOLARI, URSO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indirizzare l'azione dei Commissari straordinari affinché provvedano, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, ad apportare le opportune integrazioni e modificazioni all'invito già pubblicizzato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di prevedere la presentazione – da parte dei soggetti interessati – di offerte per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia esclusivamente per Lotto Unico, comprendente beni e rapporti giuridici destinati sia alle attività di trasporto aereo, ivi comprese le manutenzioni, sia allo svolgimento dei servizi in aeroporto per l'assistenza a terra a terzi.

G/297/10/CS (*già* em 1.7)

FAZZOLARI, URSO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 297, di conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indirizzare l'azione dei Commissari straordinari affinché, nelle more del completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A, avviino le opportune procedure volte al riacquisto dei diritti di approdo e di decollo relativi all'aeroporto di Londra-Heathrow.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 4,00